



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 253

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 gennaio 2010

I N D I C E**Commissioni riunite**

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag.	3
---	------	---

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	9
5 ^a - Bilancio	»	28
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	37

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria	Pag.	43
Per la semplificazione	»	44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Giovedì 28 gennaio 2010

13^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione***DINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

(476) AMATI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005*

(780) CARLONI. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005*

(1135) DELLA MONICA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la 3^a Commissione COMPAGNA (*PdL*) illustra i disegni di legge in esame recanti la ratifica della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005. Essi si differenziano nel disposto delle norme di adattamento dell'ordinamento interno ai contenuti dell'Accordo. Darò conto di seguito dei profili di competenza della Commissione affari esteri, che attengono principalmente ai contenuti della Convenzione.

Ricorda che solo dalla seconda metà degli anni Ottanta la normativa internazionale sulla tratta di esseri umani ha acquisito una sostanziale autonomia rispetto a quella volta alla repressione della schiavitù. In sede di Assemblea parlamentare dell'OSCE (Organizzazione per la Co-

perazione e lo Sviluppo Economico), di cui fa parte, spesso si fa riferimento a tale fenomeno. Vari strumenti sono stati adottati, in sede di Nazioni Unite e di decisioni dell'Unione europea, in materia. La rilevanza del contrasto al fenomeno della tratta di persone, quale espressione di una politica internazionale volta alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, emerge chiaramente dalla Convenzione in esame. Tale strumento normativo internazionale identifica e denuncia infatti il disvalore proprio del delitto di tratta, consistente nella grave violazione che esso determina dei diritti fondamentali, ed in particolare della dignità, libertà, incolumità psico-fisica della vittima. Le disposizioni della Convenzione, in particolare, sono volte a realizzare un efficace contrasto del *trafficking*, tutelando i diritti delle vittime secondo un approccio non discriminatorio, che tenga in adeguata considerazione tanto la prospettiva di genere (le vittime sono prevalentemente donne) quanto la protezione dei diritti dei minori, più vulnerabili alla tratta. A tal fine, si prevede un efficace sistema di assistenza alle vittime con misure per la tutela dei dati personali e di concessione *de jure* di permessi di soggiorno, di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al Fondo per le misure anti-tratta.

La Convenzione sancisce inoltre, in capo agli Stati firmatari, un obbligo di incriminazione di alcune specifiche fattispecie rilevanti in materia. Il delitto di tratta è descritto secondo una formulazione conforme all'articolo 601 del codice penale, a sua volta in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/629/GAI.

La Convenzione prevede altresì l'obbligo di incriminazione delle condotte di falsificazione, occultamento, soppressione, detenzione, procacciamento di documenti d'identità o di viaggio, commesse al fine di realizzare o di agevolare il delitto di tratta, introducendo inoltre la previsione di talune circostanze aggravanti, solo in parte coincidenti con quelle delineate dal primo comma dell'articolo 600 del codice penale. Le altre fattispecie incriminatrici previste dalla Convenzione, introdotte per ottemperare ad altri impegni internazionali assunti, risultano invece già presenti nel nostro ordinamento.

La ratifica della Convenzione rappresenta pertanto un obbligo politico di ordine internazionale e uno strumento efficace per tutelare adeguatamente i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

Pur trattandosi di profili di precipua attinenza del relatore della Commissione giustizia, ritiene opportuna una valutazione circa le disposizioni di adattamento dell'ordinamento penale italiano recate dai disegni di legge in esame, rispetto ai contenuti della Convenzione, onde introdurre le modifiche necessarie, tenendo conto degli strumenti giuridici già disponibili per contrastare il preoccupante fenomeno della tratta di esseri umani.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), in sostituzione del relatore per la 2^a Commissione, il senatore Benedetti Valentini, riferisce sui disegni di legge

in titolo i quali sono tutti volti a dare esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia nel 2005.

Osserva preliminarmente come i disegni di legge n. 476 e n. 780 presentino identico contenuto, mentre abbia una portata normativa più ampia il disegno di legge n. 1135.

Nel soffermarsi sui profili di rilievo per la Commissione giustizia, rileva che tutti i provvedimenti, in adempimento agli obblighi derivanti dal Trattato, introducono puntuali modifiche all'articolo 601 del codice penale, che sanziona il reato di tratta di persone. Più nel dettaglio gli articoli 3 dei disegni di legge n. 476 e n. 780, e 5 del disegno di legge n. 1135 introducono nell'ordinamento il delitto di danneggiamento, soppressione, occultamento, detenzione, falsificazione, procacciamento di documenti d'identità o di viaggio, al fine di realizzare od agevolare i delitti di tratta di persone. Si tratta di una norma, come è precisato nelle relazioni di tutti e tre i disegni di legge, a più fattispecie, di pericolo indiretto, potenzialmente prodromico a delitto di tratta e di natura sussidiaria.

Inoltre con le medesime disposizioni viene sostituito il secondo comma dell'articolo 601 del codice penale, in modo da introdurre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione l'ulteriore circostanza aggravante, relativa all'ipotesi in cui la condotta di tratta determini un grave pericolo per la vita o l'incolumità psico-fisica della vittima.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 1135, il quale, tenuto conto che la Convenzione prevede che ciascuno Stato contraente, in sede di ratifica, possa introdurre o implementare le misure legislative, amministrative, educative e sociali per il contrasto del fenomeno della tratta degli esseri umani, reca ulteriori modifiche alla normativa nazionale in materia. Gli articoli 3 e 6 recano misure volte a contrastare i fenomeni di criminalità organizzata i quali spesso appaiono strettamente connessi con il mercato del traffico e dello sfruttamento di esseri umani. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale amplia l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 416 del codice penale, che sanziona il reato di associazione per delinquere, riferisce sull'articolo 6, il quale modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità delle persone giuridiche anche per i delitti di criminalità organizzata. Al riguardo osserva come le modifiche previste dalle disposizioni da ultimo citate siano state già introdotte nell'ordinamento dal decreto legge n. 11 del 2009. Dà conto poi dell'articolo 4 che integra l'articolo 600 del codice penale il quale punisce il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, sanzionando con la pena della reclusione da tre a otto anni anche l'ipotesi in cui il reato si sostanzia nella riduzione o nel mantenimento della persona in uno stato di soggezione non continuativa.

Dopo aver illustrato l'articolo 7, il quale interviene sulla legge n. 228 del 2003, recante misure contro la tratta di persone, introducendo una nuova circostanza attenuante, si sofferma sull'articolo 8, il quale modifica l'articolo 392 del codice di procedura penale prevedendo che nei procedi-

menti per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti. Al riguardo ricorda che la possibilità di ricorrere all'istituto dell'incidente probatorio per tali reati è stata già introdotta nell'ordinamento dal decreto legge n. 11 del 2009.

Dopo aver illustrato l'articolo 9 che interviene sul decreto-legge recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, integrando i contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori, prevedendo fra tali misure il rilascio del permesso di soggiorno anche ai fini del ricongiungimento familiare, dà conto dell'articolo 10 il quale interviene sulla disciplina del soggiorno per motivi di protezione sociale, di cui all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, prevedendo l'istituzione da parte del questore in ogni provincia di un referente per la tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù, nonché per il contrasto ad ogni forma di violenza o di grave sfruttamento lavorativo e sessuale al fine di facilitare i rapporti con le istituzioni, i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *no profit* operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei permessi.

Gli articoli 11 e 12 poi prevedono incrementi delle risorse destinate rispettivamente al Fondo per le misure anti-tratta e al Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale.

L'articolo 13 estende agli enti locali o ai soggetti privati che hanno prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale la facoltà intervenire nei procedimenti per i delitti connessi alla prostituzione e per i delitti delitto di riduzione in schiavitù, delitto di prostituzione minorile, delitto di pornografia minorile, anche se relativo al materiale pornografico, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione.

Conclude soffermandosi sull'articolo 14 il quale reca modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia prevedendo per le persone offese dai reati in esame l'accesso al gratuito al patrocinio a prescindere dal reddito. Al riguardo rileva come un'analoga deroga al criterio reddituale per l'ammissione sia stata prevista dal decreto-legge n. 11 del 2009 per le persone offese dai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo.

Il presidente DINI si associa alle considerazioni svolte dal relatore Compagna circa la necessità di un'attenta valutazione delle modifiche all'ordinamento interno necessarie per adeguare lo stesso ai contenuti della Convenzione in esame, anche alla luce degli interventi normativi già intervenuti in materia.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) sottolinea preliminarmente come nella redazione del disegno di legge n. 1135 si sia tenuto conto dell'attività svolta sia dalla Commissione interministeriale per la tratta di esseri umani, della quale ricorda di aver ricoperto nella passata legislatura la presidenza, sia del Comitato per la tratta degli esseri umani, organo quest'ultimo costituito fra l'altra sia da esponenti della magistratura delle procure distrettuali e della procura nazionale antimafia sia da rappresentanti della polizia giudiziaria a diverso titolo impegnati sul contrasto delle forme di tratta e di sfruttamento degli esseri umani. Svolge poi talune considerazioni sull'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, il quale detta la normativa in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale istituto rappresenta un importante strumento anche per la persecuzione sul piano processuale dei reati di tratta e di sfruttamento degli esseri umani. Al riguardo sottolinea l'importanza dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1135 il quale prevede l'istituzione di un referente per la tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù, quale importante strumento per facilitare i rapporti con le istituzioni, i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *no profit* operanti nel settore, nonché per l'armonizzazione delle procedure per il rilascio di tali permessi. Pur essendo apprezzabile che alcune delle disposizioni del disegno di legge 1135 siano state già recepite nell'ordinamento, ritiene tuttavia necessario che si dia attuazione, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato il comune di Rosarno, alle altre misure del provvedimento per il contrasto delle varie forme di tratta e schiavitù. In particolare appare opportuno implementare le risorse finanziarie destinate al fondo per le misure antitratta nonché gli stanziamenti destinati al programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) nel riservarsi di intervenire più ampiamente nel prosieguo della discussione generale, sottolinea che parte delle misure previste dal disegno di legge n. 1135 risultano presenti anche nel disegno di legge n. 1675, assegnato alla Commissione giustizia, del quale è relatrice. Ritiene pertanto auspicabile che delle misure previste nell'ultimo disegno di legge richiamato si tenga conto anche in sede d'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore GIARETTA (*PD*) interviene per ricordare come nella recente sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa siano state adottate raccomandazioni rispetto agli Stati membri che ancora non hanno proceduto alla ratifica della Convenzione in esame. Ritiene pertanto auspicabile che il procedimento di autorizzazione parlamentare alla ratifica proceda nei tempi più ristretti possibili. Ciò anche in considerazione del fatto che l'ordinamento italiano è tra i più avanzati in materia di repressione della tratta di esseri umani e, pertanto, l'attuale inadempienza agli obblighi internazionali non risponde a ragioni ostative nella sostanza, bensì alla tempistica degli adempimenti interni necessari.

Si apre quindi un breve dibattito sull'opportunità di tenere conto nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo anche delle disposizioni previste dal provvedimento n. 1675, nel quale intervengono i senatore MARI-TATI (*PD*), ALLEGRINI (*PdL*), CENTARO (*PdL*) nonché il sottosegretario CALIENDO.

Il presidente DINI osserva che per il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo deve essere considerata, da un lato, di procedere con sollecitudine all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e, dall'altro, quella di introdurre le norme di adattamento dell'ordinamento interno che possano perfezionare l'impianto codicistico e consentire una maggiore efficacia dell'attività repressiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente DINI avverte che è stato assegnato alle Commissioni riunite il disegno di legge n. 1969 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, già approvato dalla Camera dei deputati. Propone che esso venga iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite in una seduta da fissare la prossima settimana.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 9,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 gennaio 2010

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE REFERENTE***(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE pronuncia le improponibilità degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, riservandosi di comunicare le improponibilità relative agli altri articoli a partire dalla seduta di martedì prossimo 2 febbraio.

Dichiara quindi improponibili, perché estranei all'oggetto del provvedimento, gli emendamenti 1.1, 1.199, 1.148, 1.52, 1.122, 1.51, 1.118, 1.65, 1.53, 1.48, 1.176, 1.175, 1.11, 1.141, 1.114, 1.135, 1.64, 1.5, 1.169, 1.124, 1.156, 1.45, 1.204, 1.155, 1.170, 1.83, 1.18, 1.131, 1.35, 1.136, 1.37, 1.43, 1.47, 1.57, 1.58, 1.62, 1.63, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.101, 1.102, 1.104, 1.116, 1.117, 1.125, 1.128, 1.130, 1.131, 1.138, 1.143, 1.149, 1.153, 1.168, 1.187, 1.184, 1.183, 1.190, 1.192, 1.206, 1.207, 1.178, 1.177, 1.16, 1.14, 1.13, 1.42, 1.19, 1.194 e 1.0.2.

Riferisce che i senatori BALDINI e PISCITELLI (*PdL*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.105, dei senatori DELLA SETA e FERRANTE (*PD*) e che la senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut*) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 9.0.15 e 9.0.18, rispettivamente dei senatori PASTORE (*PdL*) e LATRONICO (*PdL*). Comunica, inoltre, che gli emendamenti 1.25, 1.26 e 10.0.10 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti e che l'emendamento 9.500 riproduce, in altra collocazione, l'emendamento 1.91.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato, nonché riformulazioni di emendamenti già presentati, anch'esse pubblicate in allegato.

Dispone, infine, che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 13 di lunedì 1° febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1955**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.3000**

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni";

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni";

c) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato Nazionale permanente per il Microcredito svolge funzioni di assistenza e monitoraggio dell'impiego delle risorse attribuite secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8".».

1.22

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. È fissato al 15 marzo 2010 il termine entro cui è adottato il provvedimento di cui all'articolo 2 comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, per il riparto delle risorse anche a favore del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico per la partecipazione agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.».

1.22 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, dopo le parole: "6 agosto 2009, n. 133," aggiungere le seguenti: "nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33";

b) al comma 23, sostituire le parole: "valutato in 29 milioni di euro" con le seguenti: "valutato in 52,5 milioni di euro";

c) dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

"23-*bis*. E' fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto "Roma 2009. Inoltre, ed al fine di consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro. E' altresì fissato al 31 marzo 2010 il termine entro cui sono trasferite al Centro di cui al decreto legislativo n. 285 del 1999 le occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione. All'articolo 1, comma 213-*bis*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare" unità previsionale di base 25.1.3 "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. Al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.".

23-*ter*. All'onere derivante dal comma 23-*bis* del presente articolo pari a 23.455.235 euro per l'anno 2010 e a 55.235 euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010 mediante utilizzo delle dispo-

bilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.24

BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.24 (testo 2)

BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

"4. Il nuovo concessionario che subentra al precedente è obbligato a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo pari al valore commerciale delle attività e dei manufatti che insistono sull'area in concessione".

18-*ter*. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

"3. Sono opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato"».

1.1000

IL RELATORE

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatta salva la scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora successiva al 31 dicembre 2015».

1.41

IL RELATORE

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, è prorogata la rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," è soppresa».

1.41 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associa-

tivo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," è soppressa».

1.10

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi l'Elenco I allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è integrato con l'inserimento nella colonna di sinistra, sotto il riferimento alla "legge 31 gennaio 1994, n. 93" e sopra quello all'"articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549", delle seguenti parole:

- "legge 21 marzo 2001, n. 73;
- decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;"».

1.10 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi l'Elenco I allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è integrato con l'inserimento nella colonna di sinistra, sotto il riferimento alla "legge 31 gennaio 1994, n. 93" e sopra quello all'"articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549", delle seguenti parole:

- "- legge 21 marzo 2001, n. 73;
 - decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
 - articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;"».
-

1.15

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. A decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "Gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "Gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000,00 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000,00 euro per l'anno 2010 e di 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000,00 euro per l'anno 2010 e di 200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. All'onere derivante dai commi 23-bis, 23-ter e 23-quater, pari ad euro 4.600.000,00 per l'anno 2010 e a 5.600.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)».

1.15 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. A decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "Gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "Gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000,00 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000,00 euro per l'anno 2010 e di 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000,00 euro per l'anno 2010 e di 200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

23-septies. All'onere derivante dai commi 23-bis, 23-ter e 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies, pari ad euro 6.600.000,00 per l'anno 2010 e ad 8.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 23-bis, lettere a), b) e c)».

1.80

MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 10, comma 6-bis è soppresso il secondo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.80 (testo 2)

MAURO, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.191

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei gestori di servizi di pubblica utilità trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».

1.191 (testo 2)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei gestori di servizi di

pubblica utilità si applicano, in materia, esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».

1.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in conformità alla sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti, nonché ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i rimborsi delle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni».

Art. 2.

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.

8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma *8-bis* entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma *8-bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da *8-bis* a *8-quater* del presente articolo le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, e del comma 6 del presente articolo, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009; a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».

2.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

8-ter. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-quater. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater del presente articolo le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, e del comma 6 del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8-quinquies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

8-sexies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009; a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».

Art. 5.

5.13

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in materia di verifica straordinaria dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture, le parole: "entro un

anno dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".».

5.13 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in materia di differimento della verifica straordinaria dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".».

Art. 6.

6.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: "terapisti della riabilitazione" sono sostituite dalla seguente: "fisioterapisti";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. - (*Collocamento obbligatorio*). – 1. Al collocamento di fisioterapisti non vedenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, i datopri di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ciascuno presidio ospedaliero ambulatorio nel quale si svolgono attività riabilitative almeno un fisioterapista non vedente iscritto all'albo e, in aggiunta, un fisioterapista non vedente ogni venti fisioterapisti, o frazione di venti, pre-visita nella pianta organica.

3. Gli istituti, le case di cura e i centri di riabilitazione privati, o che operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dei quali si svolgono attività riabilitative, sono tenuti ad assumere lavoratori fisioterapisti non vedenti nella seguente misura: a) cinque per

cento dei lavorastori occupati, se occupano più di sessanta dipendenti; b) tre fisioterapisti non vedenti se occupano da quarantuno a sessanta dipendenti; c) due fisioterapisti non vedenti, se occupano da ventuno a quaranta dipendenti; d) un fisioterapista non vedente, se occupano fino a venti dipendenti.

4. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

5. I datori di lavoro pubblici e privati di cui al presente articolo che abbiano alle loro dipendenze massofisioterapisti non vedenti, equiparati alla figura di fisioterapista ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2000, sono tenuti a mantenere i reattivi posti in organico a favore dei fisioterapisti non vedenti. I suddetti posti non concorrono alla copertura dell'aliquota d'obbligo di cui al presente articolo.

6. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute il numero dei posti di fisioterapista esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i posti ricoperti da massofisioterapisti non vedenti. Entro lo stesso termine, i datori di lavoro privati comunicano al predetto Ministero il numero dei fisioterapisti alle loro dipendenze"».

Art. 7.

7.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attività degli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005 (G.U. 2 agosto 2005, n. 178), 18 novembre 2005 (G.U. 30 novembre 2005, n. 279) e 18 novembre 2005 (G.U. 1° dicembre 2005, n. 280), a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».

Art. 9.**9.53**

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici e di consentire il rilascio delle attestazioni SOA alle imprese colpite da crisi congiunturale, il termine del 31 dicembre 2010 di cui al comma 9-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dal decreto legislativo correttivo Il settembre 2008, n. 152, è differito al 31 dicembre 2011. In tale ambito, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio è ammessa la facoltà di tener conto del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato anche se di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».

9.53 (testo 2)

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";

b) al comma 15-bis, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), relative alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano le procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

9.500 (già 1.91)

MONTANI, VACCARI, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 23-sexies.

4-ter. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'eso-

nero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

4-quater. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.

4-sexies. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 23-bis. L'efficacia delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4-septies. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività».

9.600

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 341-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"341-*quater.* Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed in considerazione delle disponibilità finanziarie, le condizioni e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali, individuando specifici limiti temporali e di tipologie di beneficiari."».

9.700

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogati al 31 dicembre 2010.».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 28 gennaio 2010

281^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con un presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti).

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE da la parola ai membri della Commissione per la discussione sul testo del provvedimento.

Il senatore MORANDO (PD) rileva che il testo del provvedimento in esame presenta profili assai problematici sul piano degli effetti finanziari anche alla luce del contenuto delle risposte fornite dal Governo nelle note depositate alla Commissione.

In relazione all'articolo 2 e alla questione delle risorse relative alle contabilità speciali di cui al comma 2, nell'ambito delle quali trovano copertura finanziaria molteplici disposizioni del provvedimento, rileva la lacunosità degli elementi forniti dal Governo in un quadro informativo già di per sé mancante in relazione a quanto riportato dalla relazione tecnica, che non fornisce sufficienti elementi al riguardo.

Alla luce di quanto è possibile ricostruire allo stato attuale in relazione alla situazione finanziaria sul lato attivo e passivo relativa alla gestione del termovalorizzatore risulta ricostruibile un importo debitorio di ingente entità a fronte di un ben più limitato importo sul lato creditorio. Al riguardo occorre in primo luogo che il Governo chiarisca, effettivamente, la reale funzionalità del termovalorizzatore in relazione alla quale la nota della Ragioneria afferma l'attuale funzionamento della struttura, seppure non ancora collaudata, mentre da dati ricavati dal sito ufficiale dell'osservatorio ambientale, secondo quanto riportato dalla nota del Servizio del bilancio, risulterebbe che la struttura abbia interrotto la propria attività nel corso del dicembre 2009. L'elemento dell'effettivo funzionamento dell'impianto appare centrale e necessità di un definitivo chiarimento da parte del Governo, posto che su tale assunto si basa gran parte della copertura finanziaria a valere sulle risorse dovute ad introiti che confluiranno nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2. Allo stato attuale, in assenza di appositi chiarimenti, non appare accettabile la locuzione recata dal provvedimento in ordine alla valenza dei limiti delle disponibilità presenti, atteso che non appare affatto garantita l'effettiva sussistenza di disponibilità finanziarie. Il chiarimento in questione è altresì necessario per evitare una sostanziale incertezza anche in ordine alla destinazione delle risorse, rilevando altrimenti profili di completa discrezionalità in capo alla gestione commissariale sulla destinazione di risorse a copertura di debiti, anziché alla necessaria copertura finanziaria delle norme del provvedimento. Evidenzia quindi la discrasia tra i dati forniti dalle note del Governo che rendono attualmente non giudicabile da parte della Commissione il tetto di spesa asserito dal provvedimento. In ordine agli articoli 3 e 4 la nota del Dipartimento della protezione civile non fornisce alcun elemento sulla composizione effettiva in termini di personale della Unità operativa, mentre le informazioni in ordine alla Unità stralcio risultano modificative dei dati forniti dalla relazione tecnica. In particolare, rileva come, in totale contrasto con il quadro ricostruito nella relazione tecnica al provvedimento, le Unità di personale interessate risulterebbero di numero inferiore a fronte, tuttavia, di una spesa complessiva che aumenta rispetto ai dati inizialmente forniti, delineando quindi un onere maggiore. Appare pertanto necessario acquisire gli elementi del tutto mancanti sulla Unità operativa, nonché chiarimenti sulla discrasia relativa ai dati dell'Unità stralcio, anche al fine di valutare l'idoneità della copertura a valere sulle contabilità speciali, per i problemi già richiamati. In ordine all'articolo 7 formula osservazioni fortemente critiche sul meccanismo delineato per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, posto che il comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse per l'acquisto dell'impianto, con evidente violazione del vincolo dato dalla necessità di una copertura finanziaria. Si sofferma poi sulla questione della quantificazione del valore dell'impianto precedentemente indicato in relazione tecnica per un importo pari a 370 milioni di euro, quale ordine generale di riferimento; al riguardo, atteso che la norma prevede che comunque si potrà fare ricorso alle risorse del Fondo

per le aree sottoutilizzate, sottolinea la criticità di prevedere un futuro prelievo di importo così ingente a valere su tale fondo, senza che sia stato disposto il preventivo impegno delle relative risorse. Evidenzia quindi la necessità che, nell'ambito dell'articolo 7, sia inserita con apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione lo specifico vincolo dell'impegno delle risorse in questione sul Fondo per le aree sottoutilizzate, al fine di prevedere in sede del provvedimento in esame l'effettivo impegno delle risorse relative all'acquisto della struttura. In relazione all'articolo 9, posto che la nota del Ministero dell'economia rinvia ad ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione competente, tuttavia non forniti alla Commissione, è necessario sia chiarito l'effettivo importo relativo al costo dell'attività, stimato in solo 1 milione di euro, a fronte di precedenti stime di maggiori entità. Anche in tal caso si prevede una copertura a valere delle richiamate e problematiche contabilità speciali di cui all'articolo 2, in relazione alle quali, anche alla luce dell'incertezza nei profili di stima degli oneri di spesa, si pongono seri dubbi sulla effettiva capienza. In relazione alle attività poste in capo alla società Asia S.p.A. evidenzia il carattere di società pubblica della medesima in quanto interamente partecipata dal Comune di Napoli; servono quindi informazioni specifiche sulle effettive tariffe applicate al fine di verificare che possa effettivamente coprirsi sul meccanismo delle tariffe l'attività posta a carico della società. In ordine all'articolo 10 prende atto del chiarimento circa la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno a valere sulle risorse dell'ordinanza 3724 del 2008, mentre rileva che sull'articolo 11 non sono stati forniti gli elementi richiesti in ordine alla disposizione. In particolare in ordine al comma 7 dell'articolo 11 non appare chiarito il meccanismo di effettivo equilibrio a valere sulle tariffe per cui si profila il consistente rischio di oneri che risulteranno successivamente a carico delle province, nella fase successiva all'avvio dell'attività. Rileva al riguardo la necessità di valutare una modifica in tal senso del testo del provvedimento mediante apposita condizione che inserisca un tetto di spesa e una delimitazione temporale, risultando comunque necessaria una relazione tecnica per la verifica di congruità, posto che la nota della Ragioneria non fornisce elementi al riguardo, limitandosi a farne rinvio alla nota della Protezione civile che a sua volta non affronta tale punto. In ordine all'articolo 13, atteso che la pianta organica dei Consorzi risulta oggetto di approvazione da parte del Capo della protezione civile, con effetti in termini di insorgenza di diritti soggettivi, deve essere fornita una precisa informazione sul numero delle persone interessate al fine di verificare l'effettiva tenuta del tetto di spesa. La nota presentata dal rappresentante del Governo fa riferimento a 700 unità di personale, per cui emerge la conoscibilità dei dati di riferimento rispetto ai quali occorrono elementi di chiarimento anche alla luce della natura permanente dell'onere in materia di personale e non a carattere *una tantum*. Non appare quindi sostenibile che l'effetto finanziario sia limitato al 2010, profilandosi effetti a decorrere da tale esercizio anche per gli esercizi successivi.

Dopo un intervento del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) volto a chiedere chiarimenti in relazione alla disposizione, alla luce della disciplina in materia di società *in house* e relativi affidamenti, il senatore LUSI (*PD*) sottolinea la rilevanza della questione, posto peraltro che vi è una pronuncia dell'Autorità garante in ordine al parere preventivo in relazione alle procedure di affidamento che coinvolgono le società in questione.

Il senatore MORANDO (*PD*) prosegue soffermandosi sull'articolo 14 relativo al personale della Protezione civile, rilevando la discrasia tra i dati forniti dalle risposte del Governo e il quadro normativo su cui si interviene in termini di precedenti autorizzazioni di spesa, risultando necessario operare un chiarimento sul testo della normativa, al fine di chiarire il profilo degli effetti sulle unità di personale e le immissioni in ruolo, che risulterebbero nella normativa originaria pari a 180 unità. Al riguardo, sottolinea inoltre come l'intervento sulla norma di spesa originaria relativa al Fondo per le stabilizzazioni ponga un problema di effettiva compatibilità rispetto alle finalità previste dalla suddetta norma. Dopo aver richiamato, inoltre, la questione dei diritti soggettivi che si delineano in capo alle figure dirigenziali, in ordine all'articolo 15, sottolinea l'assenza di chiarimenti nell'ambito della documentazione fornita dal Governo. Formula, poi, osservazioni critiche sulla disposizione dell'articolo 16 del testo in materia di costituzione della società Protezione civile S.p.A. che, al di là dei profili più strettamente di merito circa l'inopportunità della costituzione di una società per azioni nell'ambito della protezione civile, pone gravi problemi rispetto ai profili di copertura finanziaria. Richiamando i contenuti della nota della Protezione civile depositata dal rappresentante del Governo, evidenzia che l'attività attualmente svolta dal Dipartimento della Protezione civile quale pubblica amministrazione risulterebbe, secondo quanto affermato dal Governo, suscettibile di essere svolta per un importo inferiore; osserva, al riguardo, che tale presunto risparmio, in termini di costi per le attività pubbliche in questione, dovrebbe risultare a beneficio del bilancio pubblico, non risultando chiara la ragione per cui a beneficiare di tale meccanismo dovrebbe essere la società in questione. In ordine all'articolo 18, recante la copertura finanziaria di alcune disposizioni del provvedimento, si sofferma sul metodo di calcolo del coefficiente, sottolineando la rilevanza della questione, posto che emerge una prassi ormai invalsa di copertura a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di oneri di natura corrente, con evidenti profili di dequalificazione della spesa, meritevoli di censura, anche alla luce del grave detrimento per le aree del sud del Paese, posto che le risorse risultano sempre più destinate a finalità non corrispondenti alla natura del Fondo medesimo. Sottolinea, infine, che tale tendenza, ove non contrastata, non potrà che determinare un progressivo innalzamento dei coefficienti di calcolo a valere su tali risorse.

Il PRESIDENTE, in relazione all'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone quindi di sospendere la seduta al fine di proseguire la discussione sul testo del provvedimento al termine dei lavori dell'Aula.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,35 è ripresa alle ore 13,20.

Il sottosegretario CASERO, integrando le informazioni già fornite al fine di rispondere ai chiarimenti richiesti, precisa che, per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, ed in particolare per quanto riguarda le risorse necessarie all'acquisto del termovalorizzatore, la copertura dei relativi oneri è individuata nella disponibilità del FAS nel caso in cui la proprietà venga trasferita alla regione Campania, mentre occorrerà una apposita disposizione finanziaria di copertura degli oneri qualora il cespite venisse trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In merito poi alla richiesta di informazioni in merito circa il costo del presidio antincendio dei Vigili del fuoco, di cui al comma 1 dell'articolo 9, si rappresenta che gli oneri relativi ammonterebbero a circa 600.000 euro mensili. Con riferimento alle richieste relative all'articolo 11, e precisamente alla quantificazione dei presumibili introiti rivenienti dal gettito della Tassa tariffa, ed alla quantificazione dei fabbisogni di spesa relativi al comma 8, rappresenta che non sono, al momento, disponibili i dati richiesti in quanto tali quantificazioni non sono attualmente ancora in possesso del Dipartimento della protezione civile. Invece, per quanto concerne la richiesta di precisazione della data di finanziamento accordato alle province, conferma la data del 30 settembre 2010 così come indicato nel comma 7 dell'articolo 11. In merito alla richiesta di chiarimenti circa l'articolo 16, rappresenta che lo stanziamento di un milione di euro è necessario per la capitalizzazione della Società; le ulteriori risorse occorrenti per l'impiego del personale di volta in volta utilizzato per la realizzazione dei progetti commissionati alla Società verrà tratto dai corrispettivi disciplinati sia nell'ambito del contratto di servizio con il Dipartimento della protezione civile, sia nei vari contratti che saranno di volta in volta stipulati con i commissari delegati per ciascuna emergenza dichiarata nel territorio.

Il presidente AZZOLLINI interviene per esporre sinteticamente una bozza di parere con una serie di condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, osservazioni e presupposti e con la proposta, in particolare, dato che ciò rappresenta il punto più problematico del testo rispetto ad una serie di altri che tuttavia trovano una soluzione più agevole, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi da 1 a 10 dell'articolo 16.

Il senatore MORANDO (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, e soprattutto dell'ultima proposta del Presidente, in ordine al parere sull'articolo 16, si esprime in senso favorevole

alla sintetica illustrazione del Presidente, ritenendo tuttavia necessario integrare il parere con talune altre osservazioni e condizioni. Propone quindi di esprimere un parere con la condizione che il ricorso al FAS, per un importo pari a 370 milioni di euro per l'anno 2011 relativamente all'articolo 7, comma 2, non sia provvisorio nell'esplicitazione normativa sul testo che si ritiene di proporre quale modifica al decreto-legge. Sottolinea, poi, l'esigenza di coordinare tale modifica con l'articolo 18, concernente la copertura. Propone, poi, in relazione all'articolo 9, comma 2, di prevedere una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al testo del decreto-legge, in ordine al subentro della società Asia S.p.A. in modo tale che gli oneri risultino a carico esclusivo della predetta società, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe. In relazione all'articolo 17, ritiene opportuno introdurre una condizione che rechi una clausola di salvaguardia per quanto concerne il problema del personale fuori ruolo, secondo anche quanto segnalato problematicamente dalla Nota del Servizio del bilancio. Lamenta, poi, in relazione alla gestione commissariale dell'emergenza rifiuti di Napoli, il fatto che nonostante si protragga ormai da molti anni non siano mai state fornite informazioni esaustive sul rendiconto di tali gestioni necessarie anche per avere l'evidenza di quanta parte delle contabilità speciali sia stata coperta dalle tariffe e quanta invece sia stata coperta con maggior spesa. In relazione poi all'articolo 18, per la parte concernente la copertura sul Fondo per le aree sottoutilizzate, ritiene opportuno inserire un'osservazione riguardo al fatto che la modifica dei coefficienti di realizzazione del Fondo stesso sono ascrivibili al fatto che il suddetto Fondo viene impiegato sempre più spesso a copertura di oneri correnti, con una dequalificazione della spesa che desta forti preoccupazioni. Rileva, poi, l'opportunità di specificare nel testo utilizzato per la copertura dell'articolo 14, la riduzione da 180 a 150 unità di personale. Ritiene, infine, opportuno, in relazione all'articolo 9, comma 1, esplicitare nel testo le informazioni da ultimo fornite dal Governo, indicando una puntuale quantificazione degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI dichiara condivisibili talune delle proposte avanzate dal senatore Morando ed invita il relatore a tenerne conto nel testo del parere.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 7, al comma 2, siano inserite in fine le seguenti parole: "A tal fine, nelle more della definizione del valore di acquisto da parte dell'E-NEA di cui all'articolo 6 e del collaudo definitivo di cui all'articolo 7 comma 7, nonché dell'emanazione dell'apposito provvedimento normativo di cui al presente comma, sono rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate risorse per un importo pari a 370

milioni di euro, per l'anno 2011."; che all'articolo 7, al comma 7, siano inserite in fine le seguenti parole: »Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto saranno posti a carico del soggetto costruttore.«; che all'articolo 7, al comma 8, dopo il primo periodo siano inserite le seguenti parole: "Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma precedente, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto."; che all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "nel limite" siano inserite le seguenti: "di 7,2 milioni di euro nell'ambito"; che, all'articolo 9, comma 2, siano inserite in fine le seguenti parole: "I relativi oneri sono a carico esclusivo della Società Asia, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe."; che all'articolo 10, al comma 6, primo periodo, siano inserite in fine le seguenti parole:», mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 2008."; che all'articolo 13, comma 1, le parole «per l'anno 2010» siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2010, fino all'assunzione dell'onere da parte dei Consorzi a valere sulle proprie risorse,»; che all'articolo 14, comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: "4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di 150 unità."; che all'articolo 15, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri" siano inserite le seguenti: "per la finanza pubblica"; che all'articolo 16 siano soppressi i commi da 3 a 10; che all'articolo 18, al comma 1, le parole: "5.000.000 per l'anno 2010" siano sostituite dalle seguenti: "5.000.000 a decorrere dall'anno 2010", conseguentemente sostituire la lettera a), del medesimo comma, con la seguente: "a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010, ad euro 35.000.000 per l'anno 2011 ed a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010, di euro 35.000.000 per l'anno 2011, e di 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 2.773.000 per l'anno 2011 e di euro 37.773.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale"; in fine, che dopo il comma 1, del medesimo articolo, sia inserito il seguente comma: "1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2,

pari a 370 milioni di euro, per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate." Il parere è reso altresì con il seguente presupposto: che, in relazione all'articolo 17, sia garantita l'invarianza finanziaria della norma, anche mediante riallocazioni di personale. La Commissione bilancio formula altresì le seguenti osservazioni: in via preliminare si evidenzia una carenza informativa da parte dei Governi che si sono succeduti nelle ultime legislature in ordine alle gestioni commissariali rispetto ai profili finanziari delle stesse; in particolare risulta mancante una indicazione analitica dei dati relativi a tali gestioni anche in relazione ai profili di differenziazione territoriale e alla diversa situazione dei commissariamenti nelle differenti province italiane, rilevando la necessità che emergano dati chiari e trasparenti al riguardo; in ordine alle risorse relative alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, su cui si sostanzia la copertura di disposizioni del provvedimento, posto che in relazione al termovalorizzatore non risulta ancora espletata l'attività di collaudo, si pongono elementi di aleatorietà circa i profili di entrate; inoltre, alla luce dei dati forniti dal Dipartimento della protezione civile in ordine alle relative disponibilità, si rileva una situazione di debitoria di ingente entità, a fronte di situazione creditoria, che rende problematica la valutazione di disponibilità delle risorse da parte della Commissione; in relazione all'articolo 2, gli elementi forniti dal Governo indicano una quantificazione relativa ad oneri di personale diversa rispetto a quanto riportato in relazione tecnica, rilevandone un problema di verifica dei profili di natura finanziaria, posto che la norma non reca indicazioni al riguardo; in relazione all'articolo 15, comma 3, si segnala il rischio in materia di contenzioso connessa alla prevista nullità delle clausole contrattuali previste; in ordine all'articolo 18, in relazione ai profili di calcolo del coefficiente, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo, si rileva la discrasia nel metodo di calcolo dei coefficienti, profilandosi criticità in relazione alle modalità di ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si osserva inoltre che dagli elementi forniti dall'Esecutivo emerge un deterioramento rispetto all'uso delle risorse stanziato nel Fondo in questione e un profilo di dequalificazione della spesa attesa la prassi ormai invalsa di coprire oneri di parte corrente a valere delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate."

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore MORANDO (PD) preannunciando il voto favorevole della propria parte politica, sulla proposta di parere, in quanto riconosce che sono state affrontate e risolte la maggior parte delle criticità sollevate durante il dibattito.

In dichiarazione di voto favorevole, interviene anche il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) il quale si associa alle richieste di acquisire da parte del Governo i risultati contabili a consuntivo delle gestioni commissariali relative all'emergenza rifiuti a Napoli.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore e l'esame degli emendamenti viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che l'articolo 9 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) prevede che il Governo trasmetta alle Camere lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità entro i 15 giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea. Da alcuni organi di stampa emerge che la presentazione del suddetto Programma alla Commissione europea sarebbe imminente e, stante le recenti e rilevanti modifiche dei tendenziali di crescita e dei conseguenti aggregati di finanza pubblica proposti da istituzioni internazionali, sarebbe opportuno chiedere al Governo di adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo 9 e di riferire, entro la prossima settimana, alla Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE preannuncia che si farà carico di trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze la richiesta testé avanzata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 gennaio 2010

151^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore del Laboratorio di Oceanografia biologica – Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta notturna del 26 gennaio ultimo scorso.

Il presidente D'ALÌ comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 15.200.

Fa quindi presente che si è ancora in attesa del parere della 5^a Commissione sul testo del decreto-legge in conversione; l'esame del disegno di legge in titolo, pertanto, proseguirà nella giornata di martedì 2 febbraio 2010.

La seduta sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo: audizione del professor Maurizio Ribera D'Alcalà, direttore del Laboratorio di Oceanografia biologica – Stazione zoologica Anton Dohrn, di Napoli

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa il 22 dicembre 2009.

Il professor RIBERA D'ALCALÀ procede ad illustrare la dinamica ambientale del litorale napoletano e delle zone limitrofe riferendo sulle rilevazioni degli indici di qualità trofica dell'ecosistema marino costiero della Campania nel periodo 2003-2007. Dall'analisi degli indici tipici risulta che il Golfo di Napoli non è attualmente esposto al rischio di eutrofizzazione. Negli ultimi quindici anni il campionamento dei valori della clorofilla presente nelle acque del Golfo ha evidenziato infatti una variabilità tipica delle zone costiere con un aumento della concentrazione della stessa clorofilla, della sostanza sospesa e della sostanza organica crescente con la vicinanza alla costa. Tali risultanze sono confermate dalle analisi satellitari dalle quali emerge anche che la situazione del Golfo di Napoli risulta diversa da quella dei golfi di Gaeta e di Salerno, poiché l'apporto di acqua dolce nel primo golfo non è tale da modificare la presenza di clorofilla, come invece avviene nelle acque antistanti Gaeta e Salerno. Fa quindi presente che nel Golfo di Napoli si riscontrano ben quarantacinque tipi di *fitoplancton* con tossicità diversa ed i dati in tendenza sembrano confermare una crescita del numero delle specie e della loro numerosità. Talune microalghe possono determinare anche la morte dei pesci che se ne nutrono o comunque alterare la rete trofica cagionando la morte di altre specie. Nel corso del monitoraggio delle specie *fitoplanctoniche* è stata inoltre verificata una sincronia ed una regolarità della loro presenza per specie caratterizzate da cicli di vita molto differenti e per le specie potenzialmente tossiche. Nessuna specie risulta veramente asincrona, mentre poche sono risultate costanti e solo alcune non regolari nella loro comparsa. L'importanza della prevedibilità della presenza di queste specie è evidente se si pensa ai risvolti sulla balneabilità delle acque, e quindi turistici, e sul loro stato generale di salute. Per quanto riguarda poi la pre-

senza di agenti inquinanti nelle acque del golfo di Napoli, il problema si pone con riferimento alla distribuzione degli idrocarburi aromatici e all'accumulo delle sostanze inquinanti nel porto della città. I valori relativi sono certamente al di sopra della norma, ma non per questo allarmanti. In particolare è stato verificato il rischio di dispersione degli inquinanti presenti nella zona di Bagnoli rispetto alle zone adiacenti di interesse turistico. A tal fine sono state elaborate simulazioni dalle quali è emerso il rischio che gli inquinanti prodotti in tale zona possano dirigersi verso Pozzuoli oppure verso le isole antistanti. È stato inoltre approfondito il rapporto tra la situazione presente sotto costa e quella in mare aperto, osservando che molto spesso gli inquinanti sono trasportati in tempi molto rapidi attraverso un fenomeno cosiddetto di «filamentazione» dalla costa verso il largo. Per quanto riguarda poi la situazione generale del Mar Mediterraneo, fa presente che la presenza di mercurio e metalli pesanti è confermata dal riscontro di tali sostanze negli organi delle specie animali appartenenti alla fascia superiore della rete trofica. La tropicizzazione del Mar Mediterraneo ha inoltre determinato uno spostamento verso nord degli areali tipici di varie specie ittiche, soprattutto nel periodo riproduttivo, e si assiste pertanto ad un riallineamento degli ecosistemi. Il problema della acidificazione delle acque, pur presente, è attenuato però dal fatto che lo Stretto di Gibilterra consente un buon ricambio delle acque, con l'uscita di acque con maggiore salinità dal bacino del Mediterraneo verso l'oceano. Svolge infine alcune considerazioni sulla necessità di condividere i dati rilevati nell'area del golfo di Napoli che sono raccolti con risorse pubbliche e che spesso non vengono divulgati ai soggetti scientifici competenti nel settore della ricerca. L'area in questione riflette certamente l'impatto antropico da molti punti di vista, tuttavia la concentrazione dei metalli pesanti e degli idrocarburi non assume valori preoccupanti. Al fine di monitorare i cambiamenti climatici è necessario assicurare osservazioni sistematiche e dinamicamente integrate impiegando le nuove metodologie che consentono oggi una copertura territoriale impensabile appena venti anni fa.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) domanda se esiste una qualche correlazione tra la qualità trofica delle acque e l'efficienza degli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti sul litorale, se negli ultimi venti anni sono state osservate nel Golfo di Napoli variazioni apprezzabili della temperatura delle acque e se sono stati registrati fenomeni di salinizzazione dei tratti terminali dei fiumi campani.

La senatrice DE FEO (*PdL*) chiede quali cause hanno determinato lo scorso anno una colorazione assai grigia delle acque del Golfo di Napoli, nonché la presenza diffusa di schiuma, e domanda se il rischio di inquinamento connesso al sito di Bagnoli può ritenersi stabilizzato.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede maggiori chiarimenti sulla mancata prosecuzione dei rilevamenti relativi agli indici trofici per le acque

marine costiere, sulle cause specifiche dell'incremento delle alghe tossiche registrato nell'intero Mediterraneo, sul fenomeno della diffusione delle meduse e sulla mancata messa in condivisione dei dati dei monitoraggi effettuati. Domanda, infine, se per effetto delle correnti l'inquinamento del Golfo di Napoli può aver ricadute su le acque del Golfo di Gaeta e di quello di Salerno.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver chiesto maggiori chiarimenti circa le prospettive della qualità delle acque di balneazione nel Golfo di Napoli, domanda se si possono immaginare scenari futuri di ulteriore peggioramento della situazione e cosa si potrebbe fare per avviare un'inversione di tendenza.

Il professor RIBERA D'ALCALÀ, dopo aver rilevato che sicuramente sulla qualità delle acque del Golfo di Napoli incide il problema degli scarichi non opportunamente trattati, anche se questo non ha un impatto eutrofizzante, fa presente che le acque della Campania hanno subito un graduale degrado, che si manifesta anche sotto il profilo della minor trasparenza. Le variazioni di temperatura registrate sono nell'ordine di qualche decimo di grado, ma il *trend* perdura da varie decadi e ora nel Golfo di Napoli sono presenti specie prima confinate nel basso Tirreno o in Sicilia. Non sono state osservate riduzioni di portata dei fiumi campani così significative da comportare fenomeni di salinizzazione. La presenza di schiuma in acqua nel caso del Golfo di Napoli non può essere ricollegata a fitoplacton, essendo piuttosto il prodotto di fattori antropici ed in particolare di inquinamento dovuto a detersivi ed idrocarburi. Se l'operazione di eliminazione della colmata di Bagnoli non dovesse essere effettuata con accortezza, si produrrebbero fenomeni di inquinamento che finirebbero con l'interessare tutte le coste campane. Il Ministero dell'ambiente ha a suo tempo commissionato uno studio, i cui risultati non sono però noti, sulla dispersione di sostanze inquinanti rilasciate dal sito di Bagnoli. Sempre il Ministero dell'ambiente stimolò lo svolgimento del monitoraggio degli indici trofici anche attraverso un contributo alle regioni; l'ARPAC però da due anni effettua solo parzialmente questo monitoraggio. Per quanto concerne poi le alghe tossiche, oggi non è dato sapere perché esse compaiano ad un determinato momento, certo è che l'associazione tra alghe tossiche e eutrofizzazione è sicuramente errata. Da sempre le meduse pullulano solo in alcuni anni, ma la letteratura scientifica non ha ancora prodotto un modello attendibile circa la loro pullulazione; esiste, però, il sospetto che essa sia favorita dalla decimazione dei predatori provocata dagli attuali sistemi distruttivi di pesca. La mancata messa in condivisione dei dati va ricondotta a varie cause, quali la riservatezza dei centri di ricerca, l'inefficienza delle pubbliche amministrazioni e l'assenza talora di controlli di qualità necessari per rendere i dati attendibili e divulgabili. Il Golfo di Napoli tende ad essere chiuso e il trasporto nella direzione dei Golfi di Salerno e di Gaeta è alquanto limitato. Per quanto concerne il ristagno delle acque registratosi lo scorso anno nel Golfo di

Napoli, va rilevato che la qualità delle acque di balneazione è soggetta a variazioni cicliche e regolari, al momento non prevedibili, anche se il potenziamento della strumentazione scientifica consentirebbe di effettuare previsioni attendibili. Soprattutto una corretta politica di trattamento delle acque a terra consentirebbe di migliorare la qualità delle acque. Più in generale, al fine di tutelare l'ecosistema marino del Golfo di Napoli, appare indispensabile rispettare la normativa europea sul ciclo integrale delle acque, assicurare un maggior rigore nell'uso del territorio e regolamentare le attività di pesca e di utilizzo dei fondali.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il professore Ribera D'Alcalà per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta notturna già prevista per oggi, alle ore 20, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1956**(al testo del decreto-legge)****15.200**

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della Associazione Croce Rossa Italiana*) – 1. Le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi"».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 28 gennaio 2010

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.
Audizione del Presidente di ASCO TRIBUTI LOCALI, dott. Lanfranco Tavasci**
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dott. Tavasci.

Il dott. TAVASCI, Presidente di ASCO TRIBUTI LOCALI, svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Lucio D'UBALDO (*PD*), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (*PD*), i senatori Giuliano BARBOLINI (*PD*) e Rosario Giorgio COSTA (*PdL*).

Il dott. TAVASCI, Presidente di ASCO TRIBUTI LOCALI, risponde alle domande e alle osservazioni formulate.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, in assenza di altri interventi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Giovedì 28 gennaio 2010

46^a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione difesa del Senato si è espressa favorevolmente, con rilievi, sugli atti del Governo n. 165 (Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare») e n. 166 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»); con gli stessi esiti si è espressa la Commissione agricoltura del Senato sugli atti del Governo n. 164 (Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola») e n. 168 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola»). La Commissione agricoltura della Camera dei deputati, invece, nell'esprimersi sui medesimi atti n. 164 e n. 168, ha invitato a considerare l'opportunità di un complessivo riesame di quei testi, utilizzando tutti gli strumenti procedurali e normativi utili per conciliare i condivisibili obiettivi della semplificazione e del riassetto normativo con l'esigenza di una disamina approfondita dei profili problematici emersi.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che la Commissione è stata autorizzata dalle Presidenze delle due Camere a esprimere il parere al Governo usufruendo della proroga di venti giorni che l'articolo 14, comma 23, della legge n. 246 del 2005 prevede, proprio per la complessità e dell'ampiezza degli interventi di semplificazione e riassetto realizzati con i provvedimenti all'ordine del giorno. Il termine prorogato scade il prossimo 3 febbraio: tuttavia, non è ancora venuta meno l'assegnazione con riserva disposta dalla Presidenza del Senato della Repubblica, d'intesa con quella della Camera dei deputati, non essendo stati ancora acquisiti i richiesti pa-

rieri del Consiglio di Stato e, per i provvedimenti in materia di attività agricola, della Conferenza Unificata.

Dopo aver richiamato il disposto dell'articolo 14, comma 23, il presidente PASTORE ritiene che la Commissione debba attendere l'espressione di tali pareri e il conseguente scioglimento della riserva prima di esprimersi sugli atti all'ordine del giorno, anche in considerazione dei profili di problematicità derivanti – ad esempio – dalle delegificazioni previste e dalle norme concernenti l'entrata in vigore dei riassetti così realizzati. A tal fine si potrebbe informare il Governo che la Commissione intende esprimere il parere oltre il termine del 3 febbraio, compatibilmente con il termine finale per l'esercizio della delega, con l'auspicio che il Governo attenda il parere stesso.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) paventa il rischio che la Commissione non possa esprimere il parere oltre il termine del 3 febbraio, per effetto dell'articolo 14, comma 23 richiamato dal Presidente, con la conseguenza – che egli giudicherebbe assai negativa – di porre nel nulla il lavoro, assai pregevole, svolto dalle Commissioni di merito e di abdicare al ruolo della Commissione stessa. Egli riterrebbe, allora, preferibile esprimere il parere anche in assenza di quello del Consiglio di Stato; conclude auspicando un intervento che possa differire il termine finale per l'esercizio della delega.

Il PRESIDENTE, preso atto delle considerazioni svolte dall'onorevole Lovelli, ritiene opportuno che la Commissione valuti le modalità con le quali procedere nell'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno nella seduta che sarà convocata mercoledì 3 febbraio.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 14,35.

